



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il referendum costituito, a norma dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e con la presenza dei magistrati:

### Presidente

VIVALDI dott.ssa Roberta

### Vice Presidente

CAMMINO dott.ssa Matilde  
GALLO dott. Domenico (relatore)

### Consiglieri

MARINI dott. Luigi  
FERRANTI dott.ssa Donatella  
IMPERIALI dott. Luciano  
DI FLORIO dott.ssa Antonella, relatore  
DE MASI dott. Oronzo  
MANZON dott. Enrico  
DE GREGORIO dott. Eduardo  
MANTOVANO dott. Alfredo  
PATTI dott. Adriano Piergiovanni  
BELLINI dott. Ubaldo  
VANNUCCI dott. Marco  
CRISCUOLO dott.ssa Anna  
DI STEFANO dott. Pierluigi  
GALTERIO dott.ssa Donatella  
SCARANO dott. Luigi Alessandro  
PEZZULLO dott.ssa Rosa  
CATENA dott.ssa Rossella  
DI SALVO dott. Emanuele  
DOVERE dott. Salvatore

riunito il 9 novembre 2021 ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**



Ritenuto che è stata promossa la seguente iniziativa di referendum popolare ai sensi dell'art. 75 della Costituzione di cui al verbale della Cancelleria della Corte di cassazione in data 21 maggio 2021, annunciata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. n. 121 del 22 maggio 2021, avente ad oggetto il seguente quesito:

<<Volete Voi che sia abrogata la legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio">>.

(omissis)

Letto il verbale del 30 ottobre 2021 che attesta che nella cancelleria della Corte di cassazione in Roma, Palazzo di Giustizia, alle h. 17,00 sono comparsi i promotori della richiesta del referendum sopramenzionato, i quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della Legge 25 maggio 1970 n. 352 hanno proceduto al deposito di n. 49 scatole, che affermano contenere fogli predisposti con le modalità indicate dall'art. 27 della predetta legge, sui quali sono vergate le sottoscrizioni regolarmente autenticate ed accompagnate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, in appoggio alla richiesta, nonché un hard disk esterno, marca INTENSO della capacità di 238 GB il cui spazio è utilizzato nella misura di n. 34.476.785.664 byte (dimensioni su disco 24.496.963.584 byte) per n. 4 file che i componenti affermano contenere il duplicato informatico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di firme raccolte elettronicamente.

Considerato che – come emerge dal verbale - le firme sono accompagnate dal duplicato informatico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies) succitato, dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali acclusi ai messaggi di posta elettronica certificata ricevuti dalle amministrazioni comunali.

Rilevato che i promotori hanno dichiarato che le firme che appoggiano la richiesta sono complessivamente n. 520.000 circa ed hanno allegato al verbale una nota denominata “richiesta differimento consegna certificati elettorali” con la quale – a cagione del ritardo di numerosi Comuni a fornire i certificati elettorali - chiedono di depositare i moduli ricevuti e relativi alla medesima richiesta referendaria anche non completi, riservandosi di depositare i relativi certificati elettorali mancanti non appena possibile ed in ogni caso entro il 15 novembre 2021.

Preso atto che il data 28 e 29 novembre sono pervenute sei comunicazioni di altrettante associazioni venatorie (ANUU MIGRATORISTI, ARCI CACCIA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA, Unione Nazionale Enalcaccia, Pesca e Tiro, Federazione Italiana della Caccia, ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA) riconosciute ai sensi dell'art. 34 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, di identico tenore, aventi ad oggetto: “Esposto sulle operazioni di verifica della regolarità delle sottoscrizioni su referendum caccia” con le quali le medesime associazioni venatorie chiedono all'Ufficio Centrale per il Referendum “di disattendere ogni richiesta di proroga per la presentazione delle firme e/o dei relativi certificati dei sottoscrittori; di disattendere ogni richiesta di sanatoria ex



art. 32, comma 3, della legge n. 352/70 in relazione alla violazione degli art. 8 e 38 della medesima legge”;

Considerato che la procedura per l’attuazione delle richieste di referendum popolare di cui all’art. 75 della Costituzione, disciplinata dalla legge 25 maggio 1970, è articolata in una serie di scadenze temporali, strettamente concatenate fra di loro in quanto funzionali al risultato finale della convocazione del referendum nella finestra temporale prestabilita (dal 15 aprile al 15 giugno);

La legge prevede che le richieste di referendum devono essere depositate entro il 30 settembre di ciascun anno (art. 32, 1° co). Il tempo per la raccolta delle firme dei sottoscrittori è fissato in tre mesi, decorrenti dalla prima vidimazione dei fogli utilizzati per la sottoscrizione. Entro tale termine (e non oltre il 30 settembre) devono essere depositati i fogli contenenti le firme ed i certificati elettorali dei sottoscrittori (art. 28).

Entro il 31 ottobre l’Ufficio Centrale per il referendum rileva le eventuali irregolarità, assegnando un termine per la sanatoria la cui scadenza non può essere successiva al venti novembre (art. 32, 3° co);

Entro il 15 dicembre l’Ufficio Centrale per il referendum decide, con ordinanza definitiva sulla legittimità di tutte le richieste depositate (art. 32, 6° co);

Entro il 20 gennaio la Corte Costituzionale deve fissare la deliberazione in Camera di Consiglio della legittimità costituzionale delle richieste di referendum e deve decidere con sentenza entro il 10 febbraio sull’ammissibilità dei referendum richiesti (art. 33);

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, fissa la convocazione degli elettori per la celebrazione del referendum in una domenica ricadente fra il 15 aprile ed il 15 giugno (art. 34);

I termini suindicati sono stati oggetto di una proroga disposta dall’art. 11, comma 1-bis, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dall’art. 39-bis, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, l’art. 3, comma 1, D.L. 30 settembre 2021, n. 132.

In particolare il comma 1 bis dell’art. 11 citato dispone: “ In conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio 2021, per le richieste di referendum previsto dall’articolo 75 della Costituzione, annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 giugno 2021, ai sensi dell’articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all’articolo 28 della medesima legge il deposito dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la cancelleria della Corte di cassazione è effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell’articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970. I termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono differiti di un mese.”



Il differimento dei termini disposto per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ha concesso un maggiore spazio temporale ai promotori del referendum per la raccolta delle firme dei sottoscrittori, prorogandolo da tre a quattro mesi, e di conseguenza ha differito di un mese il termine per il deposito della richiesta di referendum ed, a cascata, tutti gli altri termini relativi all'intervento della Corte di cassazione – Ufficio Centrale per il referendum e della Corte Costituzionale. Il mero differimento del termine di un mese non ha inciso, anzi ha confermato la concatenazione logica e temporale fra le varie fasi del procedimento.

Di conseguenza il termine del 30 settembre (oggi 30 ottobre) previsto per il deposito delle richieste di referendum, che devono essere corredate dei fogli contenenti le firme ed i certificati elettorali dei sottoscrittori, deve essere inteso come termine perentorio, non suscettibile di proroghe, né di sanatorie poiché altrimenti si infrangerebbe la concatenazione logica e temporale che lega le varie fasi del procedimento;

Non può essere accolta, pertanto, la richiesta di differimento della consegna dei certificati elettorali avanzata dai promotori del referendum con la nota allegata al verbale del 30 ottobre 2021.

P.Q.M.

Respinge la richiesta di differimento della consegna dei certificati elettorali avanzata dai promotori del referendum con la nota allegata al verbale del 30 ottobre 2021.

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito ai promotori nel domicilio eletto.

Roma, 9 novembre 2021

Il Presidente  
*Roberta Vivaldi*



Depositata in cancelleria  
Oggi, 9 novembre 2021  
Il direttore  
*Pierluigi Esposito*